

Codice A1702A

D.D. 19 dicembre 2017, n. 1320

Concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Cervo", ricadente nella zona faunistico-venatoria della Provincia di Biella.

Visto l'art. 16 della L. 157/1992 in base al quale la Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'INFS, ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie; vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale si dettano i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

visto l'art. 1, comma 2 dei criteri approvati con la citata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. che stabilisce che il Settore regionale Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura (ex Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica), autorizza l'istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V., soggette a tassa di concessione regionale, entro i limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia e:

- sino al 14% in ciascun Ambito territoriale di caccia (A.T.C.);
- sino al 7% in ciascun Comprensorio alpino (C.A.);

vista l'istanza presentata in data 30.06.2017 e registrata al prot. n. 25588/A1702A dalla Signora Elena PLEBANI, intesa a istituire l'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Cervo", di ha 605.00, ricadente nei comuni di Castelletto Cervo e Masserano, zona faunistica della Provincia di Biella;

visto l'atto costitutivo del "Consorzio per l'Azienda Agri Turistico Venatoria Cervo" rogito Notaio Dott. Secondina SOLA, rep. n. 90991 - racc. n. 34891 del 14.09.2017, contenente tra l'altro:

- lo statuto consortile;
- la nomina del Presidente del Consorzio e concessionario dell'A.A.T.V.;
- la durata del consorzio fino al 31.01.2025;

dato atto che, ai fini dell'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria, la Signora Elena PLEBANI, nominata concessionario, ha presentato la documentazione prevista dalla citata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

vista la nota prot. n. 28299/A1702A del 18.07.2017 con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura ha richiesto all'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il parere previsto dall'art. 16 della Legge 157/1992 in caso di istituzione di una nuova azienda agri-turistico-venatoria;

visto che ISPRA con nota n. 46686/T-B3B del 25.09.2017, ha espresso, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L.157/1992, parere in merito all'estensione della costituenda AATV "Cervo", chiedendone un ridimensionamento al di sotto dei 400 ettari e la contestuale creazione di un corridoio di almeno 500 metri come separazione dal SIC IT 11200004 Baraggia di Rovasenda;

viste le successive comunicazioni ad ISPRA del 25.09.2017 e del 26.09.2017 con le quali sono stati richiesti chiarimenti sulle fonti normative che lo stesso Istituto ha citato nella nota del 25.09.2017;

vista la nota n. 39194/A1702A del 31.10.2017 con la quale, non avendo avuto riscontro alle precedenti richieste di chiarimento, si comunica ad ISPRA come il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura intenda applicare quanto previsto dalla DGR n.15-11925 del 2.3.2004, e contestualmente richiede un ulteriore parere all'Istituto;

vista la comunicazione del 21.11.2017 con la quale si sollecita nuovamente il parere di ISPRA ;

vista la nota n. 60433/T-B4CB del 5 dicembre 2017 con la quale ISPRA si esprime in proposito;

considerato che i limiti territoriali della costituenda AATV "Cervo" rientrano nei criteri stabiliti dall'art. 22 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., che prevede per le AATV un'estensione massima di 700 ettari;

ritenuto di prevedere una distanza minima di 500 metri dal SIC IT 11200004 Baraggia di Rovasenda, istituendo a cura del concessionario stesso una zona di divieto di caccia, per una superficie di circa 38.02 ettari, con l'apposizione di apposita palinatura, considerando tale soluzione migliore dal punto di vista della gestione faunistica rispetto a quella proposta da ISPRA di arretrare i confini dell'Azienda, che determinerebbe la creazione di un corridoio di caccia, non tutelerebbe la fauna ed inoltre potrebbe generare situazioni di conflitto tra cacciatori;

considerato che il concessionario corrisponderà la tassa di concessione regionale calcolata per tutto il territorio dell'Azienda, quindi anche per la zona non soggetta a caccia, confinante con il SIC;

vista la nota prot. n. 29020/A1702A del 24.07.2017, inviata alla Provincia di Biella e all'Ambito territoriale di caccia A.T.C. BII, concernente la pubblicazione di comunicazione di avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ex artt. 15 e 16 della l.r. n. 14/2014, avvenuta sul B.U.R.P. n. 29 del 20.07.2017, per le istruzioni delle istanze di nuova concessione;

considerato che la Provincia di Biella e l' A.T.C. BII non hanno fatto pervenire osservazioni in merito;

viste le risultanze del sopralluogo sul posto effettuato in data 18.07.2017, agli atti del Settore;

vista la successiva integrazione documentale ricevuta in data 23.10.2017, prot. n. 38400/A1702A;

considerato che l'istituzione dell'azienda di cui sopra è soggetta, oltre che alla legge n. 157/1992, alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., alle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i. e all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) adozione, da parte del concessionario, di tutte le iniziative idonee a salvaguardare, conservare e migliorare l'ambiente naturale e di protezione della fauna dell'area interessata. In particolare si richiama quanto stabilito dal punto 1 delle linee guida, approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., in ordine ai miglioramenti ambientali;

2) presentazione, sempre da parte del concessionario, entro il 15 giugno di ciascun anno del piano annuale di prelievo relativo alle specie oggetto di incentivazione faunistica secondo quanto stabilito dal punto 4 dell'allegato alla già richiamata D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;

3) le specie oggetto di prelievo verranno autorizzate nel piano annuale di assestamento e di prelievo approvato dalla Giunta regionale, tenuto conto del programma pluriennale relativo alle singole specie previsto dalla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;

4) per le specie cacciabili non comprese nel piano di assestamento e di prelievo l'esercizio venatorio è consentito nel rispetto dei periodi stabiliti e dei limiti di carniere previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario deve altresì attenersi all'osservanza dei seguenti obblighi:

- divieto di affitto e sub-concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria;

- esercitare la vigilanza nel territorio dell'azienda da almeno una guardia giurata dipendente ovvero da una guardia giurata volontaria, il cui nominativo deve essere comunicato al competente Settore della Regione e della Provincia;

- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione all'Assessorato Agricoltura - Settore Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura - della Regione;

- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dall'Amministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonché dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;

- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti richiesti per l'intestazione della stessa, al soggetto preposto alla vigilanza, le disdette eventualmente pervenute e le modifiche faunistico-ambientali e territoriali;
ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

dato atto che, dalla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno, alla data odierna, a carico della suindicata Elena PLEBANI non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

vista la D.G.R. 29 dicembre 2016, n.41 – 4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n.26-181 e del 16 marzo 2016, n.14-3031";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.,

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

determina

- di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Cervo" di ha 605.00, ricadente nei comuni di Castelletto Cervo e Masserano, zona faunistica della Provincia di Biella, per l'area delimitata nella planimetria agli atti, a favore della Signora Elena PLEBANI, fino al 31.01.2025.
- di prescrivere l'istituzione di una zona di divieto di caccia appositamente tabellata, di 500 metri dal limite del SIC, per una superficie di circa 38.02 ettari, come da cartografia agli atti del Settore,

Debbono essere rispettate le indicazioni gestionali formulate da ISPRA nel "Documento orientativo" di cui all'art. 10, comma 11 della L. 157/1992.

Ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., la presente determinazione acquista efficacia dalla data del 01.02.2018, a partire da cui il concessionario è tenuto a delimitare l'area dell'azienda agri-turistico-venatoria con tabelle perimetrali idonee a individuarne i confini, nonché all'osservanza delle prescrizioni citate in premessa.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario, alla Provincia di Biella e all'A.T.C. BII.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. Paolo BALOCCO-